

IL TRIBUNALE DI MILANO*Sezione crisi d'impresa*

Il Giudice ha pronunciato il seguente

DECRETO

sulla proposta e sul piano di concordato preventivo in continuità diretta depositati in data 12.08.2025 da

rilevato che

dalla proposta e dal piano depositati dalla società emerge la volontà della stessa di procedere alla ristrutturazione del passivo concordatario — quantificato, al lordo del fondo rischi, in misura superiore ad Euro 14.000.000,00 — mediante, in particolare, l'impiego dei flussi di cassa generati dalla continuità aziendale, così da assicurare un apporto complessivo, a seconda dei diversi scenari, compreso tra Euro 1.253.274,00 ed Euro 2.846.838,00, tenuto conto che si è impegnata a fornire copertura di eventuali differenze — sino alla concorrenza di Euro 500.000,00 — tra il prezzo di acquisto e il prezzo di rivendita delle apparecchiature, per le spese di *marketing* e per il rilascio delle garanzie necessarie a al fine di ottenere dagli istituti di credito l'emissione delle fidejussioni funzionali al contratto con

in data 28.08.2025, il Commissario Giudiziale ha depositato un parere in cui, pur ritenendo non manifestamente insussistenti le ragionevoli prospettive di superamento dello stato di insolvenza e più conveniente la proposta concordataria rispetto all'alternativa liquidatoria, ha mosso alcuni rilievi critici alla correttezza del passivo dichiarato, alla formazione delle classi e alle previsioni di realizzo;

in particolare, il Commissario Giudiziale ha sottolineato che:

- (i) quanto al classamento,
 - la Classe 3, composta dal "Fondo Rischi" e dichiarata "votante", risulta non popolata al momento della domanda, poiché la garanzia statale non sarebbe stata ancora escussa e, quindi, il credito spettante al garante non potrebbe ritenersi attuale;



- non è stata formata alcuna classe dei creditori chirografari minori *ex art.* 85, comma 3 CCII né è stata fornita alcuna motivazione di tale omissione;
 - non è motivata la diversità di trattamento dei creditori chirografari di cui alla Classe 10 rispetto agli altri creditori di pari grado;
- (ii) quanto alle prospettive di realizzo,
- la garanzia di approvvigionamento di un numero adeguato e ad un prezzo non superiore alla media di mercato di apparecchi da ricondizionare e da rivendere — da cui dipende la riuscita del piano — è alquanto incerta siccome si ha la certezza di un solo ordine di acquisto e non risultano allegati altri contratti *corporate* o *non corporate* in grado di generare i flussi di acquisto/ vendita prospettati;
 - il piano si fonda su un margine di realizzo (35-40%) di molto superiore agli utili storicamente generati dalla società (<5%) e di cui non viene fornita adeguata prova in termini di possibilità di produrre tali risultati;
 - ad oggi, il capitale sociale di _____ risulta pari a Euro 10.000,00, di talché la capacità della predetta società di far fronte agli impegni finanziari assunti nei confronti della ricorrente è dubbia come già rilevato, senza esito, dal Commissario;

ritenuto che

alle criticità evidenziate dal Commissario Giudiziale deve aggiungersene un'ulteriore relativa alla mancata rappresentazione nella proposta da sottoporre al voto dei creditori del valore che sarà riservato all'attuale socio - nonché *dominus*, anche in prospettiva futura, dell'impresa - all'esito del concordato preventivo;

tale omissione potrebbe determinare una violazione del dovere generale di buona fede e correttezza nelle trattative di cui all'art. 4, comma 1 CCII, in quanto lede il diritto di informazione dei creditori chiamati a esprimere il proprio voto sulla proposta di concordato in modo consapevole;

difatti, i creditori, per esprimere un voto consapevole, devono necessariamente essere edotti del "*valore effettivo*" di cui all'art. 120-*quater* CCII che sarà riservato al socio all'esito dell'omologazione della proposta, valore che non risulta affatto escluso dalla circostanza che, così come prospettato, all'esito dell'operazione straordinaria sul



capitale, il socio anteriore risulterà titolare, sostanzialmente, di (tutti i) diritti amministrativi, mentre i diritti patrimoniali saranno attribuiti alla sua compagna; risulta infatti evidente come la partecipazione che verrà sottoscritta dal socio attuale, per quanto in percentuale minima rispetto al complessivo capitale sociale, gli attribuirà, in realtà, ogni diritto rilevante in ambito amministrativo e, pertanto, un *"valore effettivo"* della propria partecipazione apparentemente rilevante se si confermassero le ottimistiche previsioni sulla capacità della società di produrre utili a fine piano (nel 2030 circa Euro 1.200.000,00); pertanto, allo stato, la proposta e la relativa attestazione devono essere necessariamente integrate nei termini che precedono;

PQM

ASSEGNA a un termine di 15 giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti;

ASSEGNA all'attestatore il medesimo termine per integrare la propria relazione;

Così deciso in Milano, il 4 settembre 2025.

Il Giudice

dott. Sergio Rossetti

